



VERBALE DI ACCORDO

Addì 16.10.2006, in Varese, presso la sede dell'Unione degli Industriali della Provincia di Varese

t r a

la **SPA RIVA ACCIAIO** (di seguito, "l'Azienda"), rappresentata dai Sigg. Volontè Valter e Alfonso Marco Aldo, assistita dall' **UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI VARESE** nelle persone dei Sigg. Crespi Valentina e Crespi Massimiliano

e

la **FIOM-CGIL**, rappresentata dal Sig. Tonelli Giovanni
la **UILM-UIL**, rappresentata dal Sig. Amabile Otello
presente la **RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA**
(di seguito, "le OO.SS.")

PREMESSO:

- che a seguito di richiesta formulata dalle OO.SS., le Parti, sin dal giugno 2006, hanno dato corso ad una serie di incontri finalizzati a negoziare un nuovo accordo, che desse continuità ad un meccanismo di retribuzione variabile, non determinabile a priori, né consolidabile, da liquidarsi all'esito di una effettiva consuntivazione dei risultati raggiunti, fermo restando la sussistenza di imprescindibili condizioni di redditività aziendale;
- che nel corso di plurimi incontri l'Azienda, conformemente ai dettami del Protocollo del 23 luglio 1993 e della successiva regolamentazione contrattuale di settore codificata negli artt. 9 e 43 - disciplina generale, sez. III - del vigente CCNL per gli addetti all'industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti, ha preliminarmente illustrato l'andamento aziendale, condividendo conoscenze ed informazioni in materia di condizioni produttive ed occupazionali, di andamento economico-gestionale, sia in riferimento al recente passato che alle prospettive di medio-periodo, di investimenti realizzati e di politiche programmatiche future;
- che il nuovo Premio di Risultato intende porsi quale elemento di continuità rispetto al meccanismo codificato nel Verbale di Accordo 15.11.2000, di cui mutua l'impostazione di fondo, con particolare riferimento agli obiettivi ed ai parametri di misurazione delle performance;
- che il preesistente Premio di Risultato, istituito con Verbale di Accordo del 15.11.2000, è giunto a scadenza, ad ogni possibile effetto, in data 30.09.2006, a seguito di procrastinazione dell'originario termine (31.12.2005) mediante pattuizione intervenuta l'11.07.2005,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. La premessa forma parte integrante della presente intesa.

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature and initials]



3.3 Clausola di omnicomprensività

Il PDR definito nella presente intesa è stato determinato comprendendovi l'incidenza su qualsivoglia istituto retributivo legale e contrattuale, diretto, indiretto e differito. Inoltre, stante il disposto di cui al comma 2 dell'art. 2120 c.c., le Parti convengono sulla esclusione del medesimo dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

3.4 Clausola di salvaguardia

Qualora dovessero registrarsi nella vigenza del presente accordo significative variazioni conseguenti ad innovazioni organizzative e/o tecnologiche e/o di prodotto/processo (ivi compresi interventi che incidano sul mix produttivo), di portata tale da incidere significativamente sull'andamento o sul raggiungimento degli obiettivi sottesi al PDR, le Parti si incontreranno tempestivamente al fine di valutare la situazione e definire gli adeguamenti necessari. Sebbene gli obiettivi perseguiti, i connessi parametri di misurazione e le erogazioni riportate nell'allegato alla presente intesa siano stabiliti con riferimento alla vigenza dell'accordo, su indicazione dell'Azienda le Parti potranno procedere, in vigenza di accordo, alla loro sostituzione e/o modificazione e/o integrazione.

3.5 Verifiche congiunte

Su richiesta delle OO.SS. l'Azienda comunicherà, con cadenza semestrale, l'andamento dei parametri di commisurazione del PDR. Le OO.SS. si impegnano a mantenere l'assoluta riservatezza, ai sensi delle norme vigenti in materia, su tutte le informazioni ricevute durante le fasi di negoziazione e monitoraggio del PDR.

3.6 Dichiarazione congiunta

Le Parti espressamente riconoscono che il PDR testé definito risponde alle caratteristiche richieste dal Protocollo del Luglio 1993, come richiamate dal vigente ccnl per gli addetti all'industria metalmeccanica e della installazione di impianti applicato e, pertanto, rientra a pieno titolo nella previsione delle agevolazioni contributive di cui alla L. 23 maggio 1997 n. 135.

4. INFORTUNIO NON SUL LAVORO PER CAUSA DI TERZI

Nell'ipotesi di infortunio non sul lavoro ascrivibile a responsabilità di terzi, resta salva la facoltà dell'Azienda di procedere al recupero, presso il terzo responsabile, delle somme da essa corrisposte a tale titolo al dipendente (retribuzione diretta, indiretta, differita, contributi), restando ad essa Azienda ceduta la corrispondente azione nei limiti degli importi predetti. Il lavoratore è tenuto a questi fini a dare tempestiva comunicazione dell'infortunio al datore di lavoro, precisando gli estremi del terzo responsabile e/o della sua compagnia di assicurazione, nonché le circostanze dell'infortunio.

5. BUONO PASTO MENSA

A decorrere dall'1.10.2006 il contributo del buono pasto mensa a carico dei lavoratori che usufruiscono del servizio mensa viene ridotto di 1,00 €/pasto. Per quanto non diversamente specificato, si conferma la vigenza del punto 7) dell'intesa siglata in data 4 dicembre 1995.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like "Boris", "Piero", "E", "De", "Volent", "Boris", "Piero", "E", "De", "Volent"]



PDR - ALLEGATO 1 AL VERBALE DI ACCORDO 16.10.2006

Il PDR testé definito si prefigge un incremento della produttività aziendale, perseguendo al contempo il contenimento dei costi di produzione.

Quali strumenti misuratori del grado di avvicinamento agli obiettivi di cui sopra, si utilizzeranno i seguenti parametri:

- fattore di **PRODUTTIVITA' oraria**;
- fattore di **ECONOMICITA'**, dato da una combinazione delle seguenti variabili:
 - a) consumo elettrodi per tonnellata prodotta;
 - b) ore lavorate per tonnellata prodotta;
 - c) consumo energia per tonnellata prodotta.

In veste di variabile monetaria, con funzione di "valorizzazione" degli obiettivi perseguiti, si utilizzerà l'unità di misura denominata **Euro ora standard**.

Definizioni.

Fattore di **PRODUTTIVITA' oraria (P) = ton/h**

Tale variabile è data dal rapporto tra la produzione di acciaio del mese, espressa in tonnellate e normalizzata (*) ed il tempo di esercizio mensile dell'impianto, espresso in ore. Mentre il quantitativo prodotto viene desunto dalle "schede di colata continua" o similare, l'entità della durata di funzionamento del forno si ricava dall' "orologio diagramma forno".

(*) La produzione normalizzata espressa in tonnellate è data dalla somma del peso delle singole colate "billettate", cui sono applicati i seguenti coefficienti di rivalutazione:

140 - 160 N	1
140 - 160 L	1,22
120 N	1,15
120 L	1,37

Fattore di **ECONOMICITA'**

Si ottiene dal monitoraggio mensile dei seguenti tre parametri:

a) **consumo elettrodi per tonnellata prodotta** = trattasi di variabile, desumibile dalle schede di magazzino, che consente di evidenziare i kg. di elettrodi utilizzati per ciascuna tonnellata di acciaio prodotta, secondo la formula: Kg elettrodi/ton.

b) **Ore lavorate per tonnellata prodotta** = misura il totale delle ore lavorate dal personale "normalista" e turnista direttamente coinvolto nel ciclo produttivo. Sono esclusi gli addetti ad attività di manutenzione e di servizio. Il numero delle ore lavorate è desumibile dai tabulati paga.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



L'operazione di confronto tra la produttività del mese oggetto di osservazione e la produttività standard, viene eseguita come segue:

fattore produttività (P) =

$$\frac{\text{f. produtt. Mese}}{\text{f. produtt. standard}}$$

Se tuttavia la produttività del mese considerato si discosta positivamente o negativamente dalla produttività standard di un importo superiore al 5%, il fattore produttività del mese sarà dato dal quoziente della produttività del mese al quadrato, fratto la produttività standard, sempre al quadrato.

Per ciò che concerne il fattore di economicità, occorre precisare che esso è il portato della seguente operazione:

fattore di **ECONOMICITA'** =

$$\begin{array}{rcl} (\text{cons. elettrodi (*) standard} / \text{cons. elettrodi (*) mese}) & + & \\ \text{ore lavorate standard/ore lavorate mese} & + & \\ \text{consumo di energia standard/consumo energia mese) - 2} & = & \end{array}$$

(*) Nell'ipotesi in cui il quoziente sia maggiore di 1.1, si applica il coefficiente 1.1.

Ottenuti sia il fattore produttività del mese che il fattore mensile di economicità, occorre procedere ad un'operazione di moltiplicazione del fattore produttività per una variabile denominata EURO ORA STANDARD. Otterremo un elemento denominato "PREMIO".

L'EURO ORA STANDARD riveste importanza decisiva nell'ambito del meccanismo incentivante qui riprodotto, dato che incarna il ruolo di variabile monetaria, essenziale ai fini della "valorizzazione" delle performances.

Per giungere finalmente ad individuare l'entità dell'erogazione spettante al dipendente per il mese oggetto di osservazione, è necessario moltiplicare fra loro il "premio" di cui sopra, per il "fattore di economicità" mensile.

Il prodotto di tale operazione, denominato PREMIO ECONOMICO, viene riproposto in veste di premio orario suddividendolo per 173 e quindi nuovamente moltiplicandolo per il quoziente delle ore di esercizio forno fratto 4.

$$\text{PREMIO ORARIO} = \frac{\text{premio economico}}{173} \times \frac{\text{ore esercizio forno}^*}{4}$$

* Le normali fermate collettive annuali programmate dall'Azienda saranno considerate neutre ai fini del calcolo.

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'Schubert', 'Petrin', and 'M...']



Percorso B

Euro ora standard: anno 2007 (0,4488); anno 2008 (0,5103); anno 2009 (0,5717); anno 2010 (0,6332).

Coeff. parametrizzazione:

- cat. 1 = 0.7
- cat. 2 = 0.82
- cat. 3 = 0.95
- cat. 4 = 1.15
- cat. 5 = 1.40
- cat. 6 = 1.75
- cat. 7/quadro = 2.10

Letto, confermato, sottoscritto.

L'AZIENDA

L'UNIONE DEGLI INDUSTRIALI
DELLA PROVINCIA DI VARESE

Massimiliano Cegi

Zagari Franco

LA R.S.U.

pubbli
Storti
Storti
Bentivoglio
Cecchi

LA FIOM-CGIL

LA UILM-UIL